

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio i sigg. [redacted] e [redacted] chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione ex art. 1158 c.c. del 50% dell'unità immobiliare sita in [redacted] via [redacted] in conseguenza dell'utilizzo continuato, non interrotto, pacifico, pubblico ed esclusivo, esercitato dall'attrice per più di venti anni.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano quanto dedotto dall'attrice ed in particolare evidenziavano alcuni riscontri documentali idonei a confutare la sussistenza di un possesso esclusivo in capo alla stessa attrice dell'unità immobiliare rivendicata e chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della stessa attrice a corrispondere un'indennità per l'illegittima occupazione a far tempo dai cinque anni anteriori alla data di costituzione in giudizio degli stessi convenuti.

All'udienza in data 19.07.02, fissata per la comparizione personale delle parti e per tutti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., non comparivano i convenuti e dunque non poteva esperirsi il previsto tentativo di conciliazione. Concessi i termini per le memorie istruttorie, con ordinanza in data 9.02.02 il Giudice ammetteva in parte le prove orali richieste dall'attrice e si riservava all'esito sulla richiesta di Ctu formulata dai convenuti.

Assunta la prova orale come ammessa, all'udienza in data 7.10.2004, fissata per la precisazione delle conclusioni, a seguito della dichiarazione di intervenuto decesso della convenuta [redacted] il Giudice disponeva l'interruzione del giudizio.

Riassunto il giudizio, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza in data 23.6.2005 ed il Giudice, assegnati alle stesse i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, assumeva la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di estinzione del giudizio per omessa tempestiva riassunzione del giudizio da parte dell'attrice, sollevata dai convenuti.

L'eccezione è infondata e come tale deve essere respinta.

Invero, è pacifico che l'evento interruttivo è venuto a conoscenza dell'attrice in data 7 ottobre 2004 allorquando in udienza il procuratore della convenuta [redacted]

██████ ne ha dichiarato il decesso, intervenuto in data 8.1.2004. Il termine perentorio di sei mesi di riassunzione, di cui all'art. 305 c.p.c., è stato rispettato mediante il deposito del ricorso in data 7.1.2005 a nulla rilevando che poi la notifica non sia stata perfezionata nel termine, ordinatorio, indicato dal Giudice nel decreto di fissazione della prosecuzione del giudizio. In questo caso, infatti, il Giudice che rilevi il vizio, può assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione con tutte le conseguenze, in rito, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione (cfr. Cass. civ. n. 37/01).

Nella specie, il Giudice ha effettivamente ordinato a parte attrice, all'udienza in data 7.04.05, di rinnovare la notificazione entro il termine del 31.5.05 e la parte ha perfezionato la notifica in data 16.5.05.

La riassunzione è dunque avvenuta in modo rituale e tempestivo così come la notificazione, nel rispetto del termine dell'anno dalla morte di cui all'art. 303 II comma c.p.c., atteso che la prima notifica è stata effettuata in data 1.02.05 (data di spedizione). Peraltro vi è da rilevare altresì che, a seguito della riassunzione del giudizio, i convenuti non si sono nuovamente costituiti, con la conseguenza che, anche se non vengono meno le eccezioni, le allegazioni e gli effetti processuali degli atti compiuti prima dell'interruzione del processo (l'rib. Torino 2 maggio 2005), tuttavia deve dichiararsi la contumacia degli stessi, con impossibilità da parte degli stessi di eccepire l'estinzione del processo per tardiva riassunzione (cfr. Cass. civ. n. 6111/97).

Nel merito, ritiene il Giudice che la domanda dell'attrice non sia fondata e debba pertanto essere respinta.

I testi escussi hanno tutti concordemente confermato che l'attrice ha abitato, dapprima con i suoi genitori, e poi anche da sola, nell'immobile di cui è causa (v. testi ██████, ██████), precisando che si trattava appunto della casa dei genitori dell'attrice medesima (██████). Quanto poi alle spese asseritamente sostenute, occorre rilevare che i testi non sono stati così chiari ed inequivoci, in quanto la teste ██████ è stata generica sul punto, il teste ██████ ha presunto che le spese venissero tutte pagate dall'attrice, la teste ██████ ha dichiarato semplicemente che l'attrice avrebbe fatto dei lavori all'interno dell'immobile, mentre i documenti prodotti dalla stessa attrice non

comprovano, in modo certo ed incontestabile, che la stessa abbia effettuato sin dal 1971 esborsi in proprio per utenze, imposte, oneri, spese ordinarie e straordinarie.

In particolare, il doc. n. 8) si riferisce solo ad una spesa per il parquet e porta la data del 15.07.96, il doc. 9) riguarda la fornitura e posa di una caldaia turbo ed ha la data del 30.07.96, il doc. 10), in data 24.10.97, concerne la sostituzione di alcuni serramenti ed i doc. nn. 10) ed 11) sono relativi al pagamento di utenze (██████ e ██████) dell'anno 2000. Non solo, ma i capitoli di prova di cui ai nn. 5) e 6), relativi a fatti che avrebbero potuto configurare un comportamento di possesso esclusivo da parte dell'attrice, non sono stati confermati da nessuno dei testi escussi, che hanno semplicemente dichiarato di non sapere nulla in proposito.

Ora è pacifico che, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, dovendosi il possesso esclusivo concretarsi in atti tali che, ancorchè non formali di interversione del possesso, oggettivamente, siano incompatibili col perdurare del compossesso dell'altro comunista e, soggettivamente, rivelino la volontà di estendere il possesso all'intero bene comune con l'animo di colui che si ritenga proprietario dell'intero bene.

In altri termini è incontestato che il comproprietario possa usucapire la quota degli altri comproprietari senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il comunista ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. civ. n. 8152/01, n. 11696/99, n. 5687/96).

Nella specie, l'attrice ha dimostrato di aver abitato nella predetta unità immobiliare, ma non ha provato di essersi comportata come proprietaria esclusiva per tutta la durata richiesta per legge per poter usucapire la quota dei convenuti.

La documentazione prodotta dagli stessi convenuti, in particolare la dichiarazione in data 14.11.1983 (doc. 1) e la stessa lettera inviata dal notaio ████████ in data 30.12.1984 (doc.

2 e 3), evidenza come il padre dell'attrice, lungi dal considerarsi come dominus esclusivo, riconoscesse la comproprietà del fratello sull'immobile de quo.

In conclusione, l'attrice non ha dimostrato di possedere in modo continuativo, quanto meno a decorrere dal novembre 1980 (la causa è stata introdotta con notifica dell'atto di citazione nel novembre 2000), l'immobile de quo, né per tutto tale periodo ha dimostrato di voler escludere, in modo inequivoco, i convenuti dal compossesso del predetto bene.

Quanto alla domanda riconvenzionale, proposta dai convenuti, diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima dell'immobile de quo, dev'essere rilevato che la stessa non può essere accolta non potendosi ritenere dimostrato il dissenso, peraltro mai espresso, alla predetta occupazione da parte dei convenuti in epoca anteriore alla comparsa di costituzione.

Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

#### P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

- 1) respinge la domanda di usucapione proposta dall'attrice perché infondata;
- 2) respinge la domanda riconvenzionale perché infondata;
- 3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano il 10.11.2005

Il Giudice

Valter Colombo

